



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";

VISTO il Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme comuni e procedure per l'introduzione di restrizioni



operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, concernente "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera c.2), che definisce gli obblighi del Gestore di infrastrutture aeroportuali in ordine alla predisposizione e presentazione del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'articolo 10, della legge n. 447/1995, e l'articolo 2, comma 4, che stabilisce i contenuti necessari del piano;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, ai sensi del quale gli oneri derivanti dal decreto medesimo sono a carico delle Società e degli Enti gestori delle infrastrutture dei trasporti, che vi provvedono in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 447/1995;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, a norma del quale il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più regioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, concernente "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale a norma dell'art. 698 del Codice della navigazione", che ha qualificato l'aeroporto "G.B. Pastine di Ciampino" quale aeroporto di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, del 31 ottobre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore derivante dal traffico di origine aeronautica, presentato in data 11 novembre 2015 da "Aeroporti di Roma S.p.A.", in qualità di Gestore dell'infrastruttura aeroportuale "G.B. Pastine di Ciampino", ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 447/1995;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società Aeroporti di Roma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con note del 17 settembre 2016, del 31 dicembre 2016, del 27 luglio 2017 e del 15 novembre 2017;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 22 novembre 2018

DECRETA

Articolo 1 (Approvazione del Piano)

1. Il Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico aeronautico dell'aeroporto "G.B. Pastine di Ciampino", di cui all'allegato B, presentato da

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

COD. 2159UXC0098

ROMA, 2014 - IPZS SPA



“Aeroporti di Roma S.p.A.” in data 11 novembre 2015, e successivamente integrato dal Gestore con note del 17 settembre 2016, del 31 dicembre 2016, del 27 luglio 2017 e del 15 novembre 2017, è approvato secondo le disposizioni di cui al presente decreto e le prescrizioni contenute nell'allegato A.

2. Il Piano approvato costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

(Obiettivo del risanamento)

1. Gli obiettivi del risanamento devono garantire il rispetto dei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

Articolo 3

(Termine per l'esecuzione del Piano)

1. Gli obiettivi di risanamento previsti dal Piano devono essere conseguiti entro l'11 novembre 2020, ovvero entro 5 anni dalla data di presentazione del Piano stesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lett. c.3), del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000.

Articolo 4

(Ottemperanza alle prescrizioni e controlli)

1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 447/1995, entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni tipologia di intervento previsto nel Piano, il Gestore provvede ad eseguire rilevamenti per comprovare il conseguimento degli obiettivi del risanamento acustico e a trasmettere i relativi dati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e ai Comuni interessati.

2. La Regione Lazio, avvalendosi dell'ARPA Lazio, verifica l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

3. Qualora, a seguito dell'attuazione degli interventi sulla sorgente previsti dal Piano in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Allegato A del presente decreto, emergessero situazioni di mancato conseguimento del pieno obiettivo del risanamento acustico, il Gestore dovrà individuare e sottoporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e ai Comuni interessati azioni di riduzione del rumore alla sorgente, sulla base della verifica di cui al comma 2.

Articolo 5

(Sanzioni)


1. Il mancato rispetto del termine di esecuzione del Piano, nonché la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Allegato A del presente decreto, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 447/1995, secondo quanto previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. In caso di contrasto tra i contenuti del Piano allegato e le disposizioni del presente decreto, trovano comunque applicazione queste ultime.
2. La valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto "Masterplan dell'Aeroporto "G. B. Pastine" di Ciampino" tiene conto di quanto stabilito dal presente decreto.

Roma,

Sergio Costa



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

COD. 2591XC0038

ROMA, 2014-11-23 8:54



Prescrizioni

Prescrizioni generali

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore deve trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e ai Comuni interessati, l'elenco delle scuole su cui sono stati riscontrati superamenti dei pertinenti valori limite e delle scuole censite nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore deve produrre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e ai Comuni interessati, la documentazione relativa ai costi degli interventi, in relazione anche agli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 447/1995.
3. Entro il 30 giugno 2020 il Gestore deve realizzare una nuova mappa acustica. Tale mappa dovrà essere prodotta da un modello di simulazione che tenga conto della riduzione del traffico aereo prevista dal Piano, nonché dell'orografia del terreno, oltre che della corretta composizione dei velivoli che operano presso l'Aeroporto di Ciampino, secondo le indicazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 dicembre 1999. Inoltre la mappa dovrà tener conto delle traiettorie di volo seguite effettivamente dai velivoli a seguito dell'applicazione delle procedure di volo antirumore previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997 e presentate alla Commissione aeroportuale ai sensi del successivo punto 4. Il modello elaborato dovrà essere sottoposto a verifica tecnica da parte dell'ARPA Lazio la quale, a seguito della propria istruttoria tecnica, produrrà una relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite della Regione Lazio.

Prescrizioni relative agli interventi sulla sorgente

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore deve trasmettere alla Commissione aeroportuale, per le relative azioni di competenza di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, la procedura di volo a minore impatto acustico individuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 dicembre 1999, in coerenza con le procedure di volo antirumore e la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale vigenti, fatte salve le esigenze di sicurezza delle operazioni di volo.
5. Entro il 15 aprile 2019 il Gestore deve produrre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e ai Comuni interessati copia della deliberazione del Comitato di Coordinamento previsto dal Regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 e successive modificazioni, e dell'avvenuta notifica ad ASSOCLEARANCE della stessa deliberazione, che evidenzia la riduzione di capacità dell'Aeroporto di Ciampino per ragioni ambientali, così come previsto dal Piano.
6. Ogni anno a partire da dicembre 2018 il Gestore deve produrre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e ai Comuni interessati la documentazione comprovante l'effettiva chiusura ai voli dell'Aeroporto nel periodo notturno (23:00 – 06:00), come previsto dal Piano.

7. Entro il 31 dicembre 2019 il Gestore deve produrre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e ai Comuni interessati i dati comprovanti l'effettiva riduzione del traffico aereo commerciale e della General Aviation, ai fini del rispetto dei pertinenti valori limite di cui all'articolo 2 del presente decreto. Contestualmente a tale invio il Gestore deve altresì produrre ai medesimi soggetti l'aggiornamento della determinazione della concorsualità con altre sorgenti di rumore, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, ai fini della valutazione degli effetti della riduzione del traffico aereo sulla predetta concorsualità.

8. Entro il 31 dicembre 2019 il Gestore deve produrre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e ai Comuni interessati la documentazione che comprova l'avvenuta sostituzione del parco aeromobili, in conformità alle indicazioni riportate nel Piano.

Prescrizione relativa gli interventi diretti sugli edifici scolastici

9. Per tutti gli edifici scolastici su cui sono stati riscontrati superamenti dei pertinenti valori limite e comunque su quelli compresi nelle aree di rispetto A e B dell'intorno aeroportuale, il Gestore deve eseguire interventi diretti sugli stessi. Tali interventi dovranno garantire il rispetto delle prestazioni acustiche relative l'isolamento acustico delle facciate degli edifici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

Prescrizione relativa al sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale

10. Entro il 30 giugno 2020 il Gestore dovrà assicurare l'incremento del numero delle centraline del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale collocate presso l'Aeroporto, previa valutazione dell'ARPA Lazio circa il numero delle stesse e il relativo posizionamento.